

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO, RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

(DELIBERA N.26 CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 14 SETTEMBRE 2021)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la C.M. del Ministero della Salute del 22/05/2020;

VISTO “il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” emanato con nota MIUR n.21 del 14/08/2021 e la relativa normativa citata in premessa;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possono essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizza il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori;
- c) garantiscano un'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende tutto l'insieme di operazioni atte a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporco da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio,

oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Il periodo di quarantena da rispettare è diverso da soggetto vaccinato e non è in base al contatto avuto, pertanto si rimanda all'attuale protocollo sicurezza dell'Istituto.
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- h) Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.
- i) Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento; gli alunni con disabilità sono esentati da quest'obbligo se risulta incompatibile per motivi sanitari o psicosociali;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Il personale scolastico è tenuto ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nello svolgimento del servizio mensa si adottano le seguenti regole comportamentali per gli utilizzatori e personale scolastico:

La mascherina può essere abbassata unicamente al momento del pranzo;

Igienizzazione personale delle mani;

L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti, sono predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni);

L'igienizzazione dei tavoli è effettuata prima e dopo ogni pasto e in caso di utilizzo da parte di gruppi di sezioni diverse su più turni;

È garantita una ventilazione adeguata dei locali;

È mantenuta fissa la posizione dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali;

Laddove possibile, aumentare il distanziamento fisico tra i commensali fino a due metri.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

Il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire, tutte le mattine all'ingresso a scuola, la certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

- Avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Tenuto conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico si prevede il rispetto, in caso di contemporaneità, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro prima, durante e dopo l'operazione di timbratura (quando prevista) e l'eventuale utilizzo, per ogni sede dell'istituto, dello stesso punto d'accesso/uscita utilizzato negli anni precedenti.

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 deve essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (ptic80600d@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. I collaboratori scolastici provvederanno a rilevare la temperatura corporea ai docenti, al personale amministrativo e ai visitatori esterni mediante termoscanner. È istituito e tenuto presso le reception dei plessi dell'Istituto Comprensivo Pasquini un "registro degli accessi" agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e la rilevazione della temperatura corporea qualora risultasse superiore ai 37.5°C.

Nella rilevazione della temperatura corporea, sono garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente.

È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Il personale interno può accedere agli uffici di segreteria ed alla Presidenza solo su appuntamento.

6. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultano positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro deve informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi devono collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

2. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Tali incontri si svolgono in videoconferenza mediante prenotazione sul Portale Argo e invito su Meet da parte del docente, recapitato alla mail istituzionale dell'alunno.

4. Nel caso in cui gli alunni avvertono sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. Le assenze non dovute a malattia (ad esempio vacanze, motivi familiari, visite specialistiche, vaccinazioni, attesa del risultato del tampone di un congiunto, ecc.) devono essere preventivamente comunicate, in tal caso non necessitano di alcuna certificazione per il ritorno a scuola. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 3 giorni (scuola dell'infanzia) o 5 giorni (per primaria e secondaria).

6. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità sono valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. In ciascun plesso dell'Istituto, su determina del Dirigente Scolastico, vengono individuati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. E' cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica

relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

3. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento e indossando la mascherina:

- in uno dei laboratori didattici della scuola o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante.

4. Anche gli intervalli si svolgono all'interno della propria classe dove gli alunni restano al loro posto. È vietato scambiarsi le bevande e le merende.

5. La sala docenti potrà essere utilizzata indossando la mascherina e rispettando il distanziamento di almeno 1 metro, pertanto l'accesso sarà limitato al rispetto delle norme.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è previsto con il suono della campana (in base all'orario del proprio plesso). In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno che nelle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e gli spazi antistanti. Ogni plesso, in base alla propria struttura e alla disposizione degli spazi, avrà una modalità di ingresso e di uscita che sarà comunicata mediante il sito dell'istituto e il Portale Argo;

2. Al suono della campana gli alunni devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici;

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina;

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione devono essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico;

6. A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, si prevede il rispetto di una distanza interpersonale (sia in posizione statica sia dinamica) di almeno 1 metro qualora logisticamente possibile nelle

aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici; si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di 2 metri tra i banchi e la cattedra.

2. I giardini e/o gli spazi esterni presenti nei plessi dell'Istituto possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche. Anche in questo caso è obbligatorio mantenere il distanziamento fisico e rispettare le misure di prevenzione previste.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica;

5. Ad ogni cambio d'ora la cattedra viene igienizzata per permettere al docente successivo, di poter prendere posto in tutta sicurezza.

6. Durante le lezioni di canto e di musica mantenere la distanza di 2 mt della cattedra con la prima fila degli studenti e privilegiare le lezioni in spazi esterni;

Vigilare, durante l'utilizzo di strumenti a fiato, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti di almeno 1,5 mt (ogni postazione degli ottoni deve essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante);

Vigilare, durante l'utilizzo di strumenti non a fiato, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti di almeno 1,0 mt e sull'uso della mascherina;

Vigilare, durante le lezioni di canto, sul distanziamento tra gli studenti, laterale di almeno 1 mt e almeno 2 mt tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti;

Vigilare durante le lezioni di "strumento musicale", sugli alunni, affinché utilizzino esclusivamente i propri strumenti o igienizzino le mani prima e dopo l'utilizzo di quelli "comuni" (es. pianoforte della scuola);

Vigilare sulla stabilità dei gruppi classe/sezione formati anche da alunni di sezioni diverse (che deve essere mantenuto per l'intero anno scolastico e in caso di utilizzo di spazi comuni a turni predisporre un apposito registro delle turnazioni);

7. Svolgere i colloqui con i genitori prioritariamente in modalità videoconferenza o telefonicamente; nel caso in cui l'Istituto preveda la necessità di un colloquio in presenza, convocare un solo genitore.

8. Gli alunni possono accedere alla biblioteca accompagnati dall'insegnante che ha cura di far rispettare le norme anti-COVID-19 di mascherina, distanziamento e igienizzazione; allo stesso modo l'addetta alla biblioteca ha premura di far rispettare le suddette norme nel momento in cui gli alunni procedono alla compilazione del registro per il prestito. Dopo che gli alunni hanno lasciato la sala biblioteca, questa viene igienizzata. Per quanto riguarda il prestito a persone esterne alla scuola, si può effettuare in presenza: l'accesso nell'istituto - quindi in sala biblioteca - è consentito ad una persona alla volta, nel rispetto delle norme anti-COVID-19 previste.

I libri che rientrano in catalogo dopo un prestito dovranno essere tenuti in isolamento 7 giorni quale necessaria per garantire la massima sicurezza possibile all'utenza.

11. L'utilizzo delle palestre è possibile solo se sono garantite le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature, oltre al rispetto delle misure anti-COVID-19 da parte degli alunni e del personale scolastico: utilizzo delle mascherine, distanziamento e igiene delle mani.

12. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnaposti di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.

13. Le aule, i laboratori e le palestre (nei plessi dove sono utilizzate) devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e chiudere una volta trascorso il tempo necessario.

14. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

ULTERIORI DISPOSIZIONE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La preconditione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Stante l'oggettiva impossibilità di mantenere il distanziamento fisico tra e con i bambini minori di sei anni, per la scuola dell'infanzia si attuerà una didattica a gruppi stabili.

E' vietato introdurre giocattoli personali a scuola.

L'uso delle mascherine chirurgiche non è richiesto per i bimbi, mentre per il personale, sarà affiancato dall'uso delle visiere fornite dall'Istituto e dei guanti in nitrile, laddove necessari.

Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gei a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti dovranno essere promossi anche con modalità ludico-ricreative.

Sono favorite le attività svolte all'aperto. Laddove vi siano dei locali ad uso comune, si provvederà ad effettuare adeguata pulizia e disinfezione prima dell'avvicinarsi dei diversi gruppi.

Vigilare sulla separazione fisica dei gruppi/sezioni durante le attività e limitare le quantità di oggetti da sanificare giornalmente all'interno delle classi/ sezioni, in particolare con riferimento ai giochi.

Durante la mensa i gruppi/sezioni resteranno separati, garantendo il distanziamento.

I riposi pomeridiani sono sospesi.

E' consentito l'accesso ai locali scolastici (e mai all'interno della sezione) di un solo genitore accompagnatore per bambino, solo se munito di mascherina chirurgica. Per l'accoglienza dei nuovi iscritti, è consentito l'accesso di un solo genitore (munito di mascherina) per bimbo, secondo le indicazioni che le maestre dei rispettivi plessi daranno. Si ricorda che sono vietati gli assembramenti.

Se l'alunno rientra dopo un'assenza fino a 3 giorni, senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione medica o dichiarazione dei genitori, comprese autocertificazioni o modulistiche interne all'istituzione scolastica.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intende accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque accede ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque nota che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici che provvedono tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici è consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano hanno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo.

Art.11 Sanzioni disciplinari

Gli alunni che non rispettano le norme anti-Covid individuate nel presente Regolamento agli artt. 8-9-10 vengono sanzionati, valutando l'entità del provvedimento in base alla disponibilità dell'alunno a comprendere l'importanza del comportamento preventivo. I provvedimenti hanno il seguente iter:

- la prima volta richiamo verbale all'alunno, segnato sul registro di classe cartaceo con firma del docente e sul registro digitale condiviso con la famiglia;
- la seconda volta richiamo scritto, annotato sul registro di classe cartaceo con firma del docente e del Dirigente scolastico e sul registro digitale condiviso con la famiglia;
- al terzo richiamo, di fronte alla negazione di responsabilità da parte dell'alunno, si provvederà alla nota disciplinare e convocazione dei genitori sempre rispettando le misure preventive;
- dopo 3 note, scatta la sospensione di uno o più giorni, in quanto dimostrazione reiterata di irresponsabilità da parte dell'alunno.

Art. 12 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intende accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

2. Agli alunni non è consentito accedere ai distributori automatici.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune (quaderni, registro, materiali didattici vari,...).

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Inoltre, come già stabilito nel Regolamento d'istituto, i genitori non possono recarsi a scuola per consegnare materiale o la merenda al proprio figlio.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

Si rimanda al "protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 pubblicato al sito web dell'istituto".

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscono un'infezione da COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al referente covid, al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve

provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardano un alunno, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardano un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

In entrambi i casi il soggetto interessato è invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte dell'ASL competente.

3. Per i casi confermati, le azioni successive sono definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.

4. La presenza di un caso confermato determina anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti avuti in ambito scolastico. Segue una comunicazione al Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente può valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Per tutto quanto non specificato si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia".

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, e alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età congiuntamente a comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore, corredata dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata. Per quanto concerne la valutazione del medico viene fatta alla luce delle mansioni svolte dal lavoratore e delle misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro per mitigare il rischio da SARS-CoV-2, secondo le linee guida dettate dal Protocollo d'intesa citato.

2. Per alunni fragili si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Per tutto quanto non normato nel presente Regolamento o per sopraggiunte specifiche disposizioni, si rimanda alla legislazione vigente in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 e al protocollo di sicurezza anti-COVID d'Istituto.